

Relazione Illustrativa

Il predetto documento inerente il catasto delle aree percorse dal fuoco relativamente al territorio Comunale della Città di Acate è stato redatto in conformità all'art. 10 comma 2, della Legge 353/200 (Legge quadro sugli incendi boschivi).

Nel citato articolo di Legge, i comuni devono a censire, tramite apposito catasto i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, e ad effettuare l'aggiornamento del catasto annualmente.

Nello stesso articolo vengono anche indicate le forme di pubblicità e la procedura di approvazione del catasto soprassuoli dei terreni percorsi dagli incendi e l'eventuale cancellazione dei divieti solamente dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascuno di essi, dal comma 1 del medesimo articolo di Legge.

Il catasto è lo strumento che consente l'applicazione delle prescrizioni dell'art. 10, comma 1 della citata legge, ossia:

- A. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli che siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**, fermo restando la possibilità di consentire la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulate entro i quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
- B. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia già stata rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- C. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o della regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Per la stesura degli elaborati e della predisposizione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dagli incendi sono state utilizzate esclusivamente ed integralmente le comunicazioni fatte in tal senso da parte del Corpo Forestale dello Stato, consultando altresì la cartografia catastale Agenzia del Territorio e la relativa banca dati catastale.